

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZONI, BARTOLICH, BERLINGUER, EVANGELISTI,
de BIASE GAIOTTI, GRASSI, INCORVAIA, REBECCHI,
RUFFINO, STAMPA, SUPERCHI, TRIONE, TURCI, VISCO**

Norme per la tutela
degli strumenti ad arco prodotti dalla liuteria italiana

Presentata il 19 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La liuteria italiana è giustamente famosa nel mondo per la forza della propria tradizione, per l'eccellenza che tuttora caratterizza la nostra produzione in questo settore.

La mondializzazione delle economie e la più forte e agguerrita concorrenza a livello internazionale richiedono alla Unione europea e al Parlamento italiano una strumentazione più adeguata e moderna a tutela sia della categoria dei liutai sia del prodotto liutario.

Per quanto riguarda la tutela della professione è aperto nel nostro Paese un importante tavolo di confronto tra liutai ed associazioni artigiane al quale il Parlamento è opportuno guardi con la dovuta attenzione.

Obiettivo della presente proposta di legge è invece affrontare il secondo aspetto del problema: quello della tutela del prodotto.

La piaga dell'abusivismo, dell'hobbyismo, della falsificazione è sempre più devastante sul mercato italiano e sul mercato internazionale e produce un duplice danno sia agli acquirenti sia alla « bottega » dell'artigiano vero.

Si tenga presente che la costruzione di uno strumento ad arco richiede necessariamente alcune settimane di tempo; che siamo di fronte ad un prodotto artigianale-artistico non di tipo seriale, non riproducibile nemmeno con la tecnologia più sofisticata; che la manualità, la tecnica, l'esperienza, la personalità del liutaio diventano

caratteri e tratti distintivi del suo prodotto. Ecco perché la « certificazione di autenticità » che questa proposta di legge propone di introdurre assimila la costruzione di un violino più alla creazione di un'opera d'arte che al marchio di qualità dei prodotti tipici.

Del resto non era questo lo spirito che spingeva gli Amati, Guarneri del Gesù, il grande Stradivari a « firmare » le proprie opere? Ancora oggi molti maestri liutai, come i pittori firmano i loro quadri, così siglano il proprio nome all'interno della cassa armonica dello strumento.

Alle soglie del Duemila la civiltà dell'arte e della musica deve essere messa in grado di attraversare la nuova e più complessa sfida del mercato senza svilirsi, banalizzarsi, difendendo gelosamente e anzi rilanciando i suoi punti di eccellenza.

Il meccanismo che propone la presente proposta di legge è abbastanza semplice: prevede il diritto per ogni artigiano liutaio, regolarmente iscritto alla camera di commercio, di ottenere un « certificato di autenticità » per ogni opera che esca dalla sua bottega.

L'istituzione di un'anagrafe degli strumenti ha il duplice scopo di organizzare un archivio ufficiale con numerazione progressiva degli strumenti prodotti anno dopo anno e di far assumere con un meccanismo trasparente ad ogni liutaio la paternità degli strumenti da lui veramente costruiti.

Infine per reggere in un mercato sempre più turbolento e duramente concorrenziale si propone l'abolizione dell'IVA per gli strumenti ad arco di nuova produzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A tutela dei prodotti artistico-artigianali della liuteria italiana e a tutela degli acquirenti del mercato interno e internazionale è istituita una apposita « certificazione di autenticità » allo scopo di garantire l'originalità e l'unicità del prodotto, la sua nazionalità, la sede geografica della bottega artigiana di provenienza.

ART. 2.

1. In ogni provincia è compito delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciare la certificazione di autenticità di cui all'articolo 1, sotto forma di certificato di accompagnamento, attraverso la redazione di un apposito documento in duplice copia, l'apposizione del timbro camerale in ceralacca e l'adozione di una numerazione progressiva per ogni strumento da certificare.

2. Una delle due copie viene trattenuta presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed entra a far parte di un registro pubblico che, regolarmente aggiornato, costituisce l'anagrafe provinciale degli strumenti prodotti.

ART. 3.

1. Ogni artigiano liutaio, regolarmente iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di autenticità per ogni prodotto finito prima che sia immesso sul mercato, dietro semplice richiesta scritta e presentando una fotografia dello strumento che rimane acquisita presso l'archivio dell'anagrafe provinciale.

2. Il marchio emesso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve obbligatoriamente riportare la dizione « Liuteria italiana. Certificato di autenticità » e il luogo di origine del prodotto.

3. È lasciata piena libertà ad ogni liutaio di aggiungere o meno il nome dell'autore e il nome della bottega all'interno della cassa armonica dello strumento.

ART. 4.

1. È facoltà delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cooperare al fine di istituire laboratori di certificazione specializzati con il compito di garantire la qualità e l'originalità dei prodotti della liuteria italiana già immessi da tempo sul mercato, appartenenti a collezioni private o pubbliche, costruiti in epoche passate.

ART. 5.

1. È punito con l'ammenda pari a dieci volte il valore dello strumento posto in vendita chi falsifica in tutto o in parte il certificato di autenticità della liuteria italiana.

ART. 6.

1. Tutti i prodotti dell'artigianato artistico liutario regolarmente certificati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.